



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Quarta Penale

Composto dai Signori:

Dott.	Paolo Maria GIACARDI	Presidente
Dott.ssa	Marina CAROSELLI	Consigliere
Dott.ssa	Antonella LAI	Consigliere REL.

ha pronunciato la seguente

✓
SENTENZA
CAMERA DI CONSIGLIO
contro

LUNGI SAMUELE ENRICO nato a PERO (MI) il 10-01-1950 - APPELLANTE
- LIBERO - Assente
residente a LAINATE - VIA TEVERE, 7

domic. dich. LAINATE - VIA TEVERE, 7

Imputato di : ARTT. 48-110-483 C.P. commesso in . in data - -

Difeso da: **Avv. MATTEO REZZONICO** Foro di MILANO - **Avv. LUCIO VENTUROLI** Foro di MILANO - *Pres.*

ORENGIA GERMANO nato a CASNATE CON BERNATE (CO) il 04-04-1948 -
APPELLANTE - LIBERO - Assente

residente a CASNATE CON BERNATE - VIA INDIPENDENZA, 15

domic. dich. CASNATE CON BERNATE - VIA INDIPENDENZA, 15

Imputato di : ARTT. 48-110-483 C.P. commesso in . in data - -

Difeso da: **Avv. MATTEO REZZONICO** Foro di MILANO - **Avv. LUCIO VENTUROLI** Foro di MILANO - *Pres.*

N.
MOD. 2/A/SG

N. **369**
della sentenza

3211/2015
del Reg. Gen.le. App.

18092/2010
Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

19-01-2016

Depositata
in Cancelleria

il **17 MAR, 2016**

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
dott. **[Signature]**

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334
al P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.
Campione penale

PARTE CIVILE

Non pres.
KHALIL WALEED NON APPELLANTE Difensore Avv. ANDREA BIANCHI Foro di MILANO
Con studio in via Cipro 3 Milano *PM*

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO *4556/2014* del 20-02-2015

con la quale veniva__ condannat __, alla pena di:
MESI 2 E GG. 20 DI RECL. - DOPPI BENEFICI
RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIO E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLA
PARTE
CIVILE
PER IL REATO DI FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO
MEDIANTE INDUZIONE IN ERRORE IN CONC.
IN MILANO, IL 20/10/2008 E IL 04/12/2008

per i reat_:

LUNGHI SAMUELE ENRICO ARTT. 48-110-483 C.P. commesso in . in data - -
CORENGIA GERMANO ARTT. 48-110-483 C.P. commesso in . in data - - .

In esito all'odierno dibattimento,

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. *Dott.ssa Antonella LAI*

Sentit.....imputat.....

il Pubblico Ministero Dott.ssa *Gemma GUALDI*

il Difensore Avv. ... *Matteo Pizzarello*

i quali concludono come da verbale d'udienza.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data [REDACTED] il Tribunale di Milano in composizione monocratica, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato nei confronti di [REDACTED] (imputati del delitto di cui agli artt.110,483 e 48 c.p., perché, in concorso tra loro, traendo in inganno il proprio difensore, dichiaravano falsamente davanti al Giudice del Tribunale di Milano, nella causa di sfratto per morosità [REDACTED] che [REDACTED] continuava a non corrispondere i canoni di locazione. In Milano tra il 20.10.2008 ed il 4.12.2008), li ha ritenuti responsabili del reato ascritto e li ha condannati, ciascuno, alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale, pari ad €.5.000,00 e alla rifusione delle spese processuali in favore della medesima parte civile, liquidate in €. 1.800,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge.

Il primo giudice ha dato atto delle risultanze processuali rilevando che i due imputati, proprietari di immobile locato a [REDACTED] a mezzo del loro difensore avevano fatto verbalizzare, all'udienza di convalida di sfratto per morosità in data 4.12.2008, che, a quella data, persisteva la morosità del locatario [REDACTED] (nei confronti del quale avevano intimato lo sfratto per morosità in data 9.9.2008 per essersi lo stesso [REDACTED] reso moroso nel pagamento dell'importo di €.1.510 per canoni e spese accessorie) pur essendo state corrisposte, mediante bonifici bancari dal 24.8.2008 al 5.9.2008, l'intera mensilità di agosto, pari ad €.755,00 e, quanto a quella di settembre, la somma di €.400,00, avendo il conduttore trattenuto la somma di €.355,00, quale rimborso delle spese sostenute per provvedere all'imbiancatura dei locali interessati da un'infiltrazione d'acqua, sulla scorta di un pregresso accordo intercorso verbalmente con i locatari. Sia i dati di fatto posti a base della intimazione di sfratto per morosità che la dichiarazione di persistenza della stessa erano dunque mendaci, con conseguente integrazione del reato ascritto. Non poteva del resto farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa (Cass. n.9779 del 21.2.2007), riguardante ipotesi diversa da quella in esame, nella quale l'attestazione di morosità non costituiva "mero giudizio", ma era falsa "in quanto fondata su dati di fatto non veri".

La sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia degli imputati, che ne ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili e condanna della parte civile alla restituzione della somma di €.5.000,00 ricevuta a titolo di pagamento della provvisionale, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ha osservato che il conduttore aveva indebitamente trattenuto la somma di €.355,00 senza che vi fosse il consenso dei locatori, sicchè sussisteva la morosità, in quanto, per giurisprudenza pacifica, non è consentita l'autoriduzione del canone, con conseguente legittimità della dichiarazione di persistenza della morosità; in caso del tutto analogo, del resto, la Corte di Cassazione (sentenza n. [REDACTED] aveva escluso la configurabilità dell'art.483 c.p., osservando - nel caso di rifiuto di



un pagamento ritenuto tardivo dal locatore – che l'attestazione, all'udienza di convalida di sfratto della persistenza della morosità si traduceva in un mero giudizio inidoneo ad integrare il reato di cui all'art.483 c.p..

L'appello è fondato.

Ed invero non vi è motivo alcuno di ritenere inapplicabile al caso in esame il principio espresso sul punto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità anche risalente (vd. Cass. Sez. 5 Pen, n. 4789 del 18/12/1987, Rv. 178175), più di recente ribadito dalla S.C. con la sentenza n. ~~9779/2007~~ ^{9779/2007} richiamata nei motivi di appello ed alla quale non hanno fatto seguito pronunce difformi) e secondo cui "Non costituisce falsità ideologica del privato in atto pubblico l'attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento di convalida di sfratto, pur in presenza di un avvenuto pagamento di canoni arretrati che lo stesso locatore abbia però rifiutato in quanto ritenuto inefficace"(Cass. Sez. 2 Pen, n. 9779 del 21/02/2007, Rv. 235840).

E' certo infatti che anche nel caso in esame non vi è stata una falsa rappresentazione della realtà, essendo stato manifestato il mero giudizio, da parte del locatore, di persistenza della morosità, stante la ritenuta arbitraria ed illegittima autoriduzione del canone da parte del conduttore, che aveva effettuato comunque un pagamento incompleto dei canoni dovuti, trattenendo la somma di €.355,00, quale rimborso delle spese sostenute per provvedere all'imbiancatura dei locali interessati da un'infiltrazione d'acqua.

E' evidente, dunque, la natura di giudizio e non di "dichiarazione di scienza" dell'attestazione di persistenza della morosità, che non è certo destinata a provare la verità del fatto, sicché si deve escludere che in ciò sia configurabile il mendacio e, quindi, la sussistenza del reato di cui all'art.483 c.p. in contestazione.

Del resto, come di recente affermato dalla Corte di legittimità, "Il presupposto speciale per l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato per il mancato pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 663 ult. comma cpc., non è l'obiettiva persistenza della morosità, ma è la semplice attestazione in giudizio da parte del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste, con la conseguenza per cui la convalida è illegittima solo se emessa in assenza di tale attestazione, restando irrilevante la circostanza che essa sia in ipotesi non veritiera, perché emessa in difetto del presupposto della mora (...)" (Cass. Sez. VI Civ. n. 17582 del 03/09/2015 (Rv. 636469).

All'accoglimento dell'appello proposto dagli imputati segue la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

Visto l'art.599 c.p.p.

in riforma

della sentenza ~~20.2.2015~~ del Tribunale di Milano in composizione monocratica
assolve

~~ENRICO e CORENGIA GERMANO~~ dal reato loro ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Milano il 19.1.2016

Il Consigliere estensore



2

Il Presidente



